



Statuto (versione 2025)

I. Nome, sede, scopo e principi

Art. 1

Con il nome di **Club Alpino Svizzero Sezione Ticino** (in seguito anche solo *Sezione Ticino* o *Sezione*) è stata costituita l'11 aprile 1886, quale associazione senza fine di lucro indipendente, una sezione del Club Alpino Svizzero (CAS), senza orientamento politico o religioso, retta dal presente statuto e, in quanto lo stesso non dispone altrimenti, dagli art. 60 s.s. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

L'associazione ha sede a Lugano.

Art. 3

La Sezione è affiliata al Club Alpino Svizzero (CAS). Gli statuti, i regolamenti e le altre disposizioni delle federazioni internazionali alle quali il Club Alpino Svizzero è affiliato sono direttamente applicabili alla Sezione e ai suoi membri.

Art. 4

Lo scopo della Sezione è conforme a quello del Club Alpino Svizzero. La Sezione Ticino promuove l'alpinismo, lo sci alpinismo, l'escursionismo, l'arrampicata sportiva, la salvaguardia e la conoscenza della natura alpina.

Art. 5

Nell'ambito dello scopo sociale, la Sezione Ticino provvede segnatamente:

- a) a organizzare gite, corsi, conferenze e altre attività culturali;
- b) a favorire lo sviluppo:
 - i) dell'alpinismo estivo e invernale
 - ii) dell'arrampicata sportiva
 - iii) dell'escursionismo estivo e invernale in sci o ciaspole
 - iv) delle gite in MTB;
- c) alla costruzione e gestione di capanne, bivacchi fissi e rifugi di altro genere;
- d) alla segnalazione dei sentieri alpestri e la manutenzione delle tracce alpine di propria competenza;
- e) all'organizzazione di una o più colonne di soccorso alpino;
- f) a collaborare e promuovere la protezione della natura;
- g) a tenere un locale sociale con archivio della sezione e biblioteca;
- h) a difendere il libero accesso alla montagna.

Art. 6

La Sezione e i suoi membri sottostanno alla carta etica, allo statuto in materia di etica dello sport svizzero, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e alle prescrizioni previste dalla correlata documentazione. Eventuali violazioni sono esaminate e sanzionate dagli organi preposti secondo quanto previsto dalla predetta regolamentazione. I membri della Sezione praticano lo sport di montagna seguendo i principi del fair-play, si astengono da qualsiasi tipo di manipolazione e sleale condizionamento delle competizioni sportive e rispettano i principi citati nei regolamenti del Club Alpino Svizzero e di Swiss Olympic.

Statuto (versione 2017)

I. Nome, sede e scopo

Art. 1

È costituita con sede in Lugano, con il nome **Sezione Ticino del Club Alpino Svizzero**, una sezione del Club Alpino Svizzero, retta dal presente statuto e, in quanto lo stesso non dispone, dagli art. 60 s.s. Codice Civile Svizzero.

Art. 2

Lo scopo è conforme a quello del Club Alpino Svizzero. La Sezione Ticino promuove l'alpinismo, lo sci alpinismo, l'escursionismo, l'arrampicata sportiva, la salvaguardia e la conoscenza della natura alpina.

Art. 3

Nell'ambito dello scopo sociale, la Sezione Ticino provvede segnatamente:

- a) organizzare gite, corsi, conferenze e altre riunioni;
- b) a favorire lo sviluppo dell'alpinismo estivo, invernale e dell'arrampicata sportiva;
- c) alla costruzione e gestione di capanne, bivacchi fissi e rifugi di altro genere;
- d) alla segnalazione dei sentieri alpestri;
- e) all'organizzazione di una o più colonne di soccorso alpino;
- f) a collaborare e promuovere la protezione della natura;
- g) a tenere un locale sociale con biblioteca.

II. Dei soci

Art. 7

La Sezione Ticino si compone di:

- a) soci attivi
- b) soci onorari

Art. 8

Quali soci attivi possono entrare a far parte della Sezione Ticino le persone fisiche che abbiano compiuto il sesto anno d'età.

Chi è stato membro della Sezione per un periodo di venticinque anni diventa socio veterano: i diritti sono quelli del socio attivo.

I soci che hanno compiuto l'età di sessant'anni possono far parte del gruppo seniors. Alle attività del gruppo seniors possono partecipare anche gli altri membri della Sezione. I soci fino all'età di ventidue anni fanno parte del gruppo giovani (OG). Soci fino all'età di venticinque anni possono partecipare alle attività del gruppo.

L'Assemblea Generale può nominare soci onorari le persone che hanno reso particolari servizi alla Sezione Ticino o che si sono particolarmente distinte nello sport di montagna, nell'esplorazione o nella rappresentazione dell'ambiente alpino.

Art. 9

La domanda di ammissione va presentata attraverso il formulario online dal portale del Club Alpino Svizzero. Competente per la decisione di ammissione è il Comitato, che pubblica annualmente la lista dei nuovi soci. Contro le decisioni del Comitato che accettano o respingono una domanda di ammissione, chiunque abbia un interesse legittimo può richiedere una delibera dell'Assemblea Generale, la quale decide in ultima istanza sulla richiesta di ammissione di nuovi soci a maggioranza dei due terzi dei presenti. Con l'affiliazione alla Sezione si diventa automaticamente anche soci dell'associazione centrale del Club Alpino Svizzero. Chi desidera diventare socio della Sezione Ticino pur essendo già socio di un'altra sezione del CAS, può far richiesta alla propria sezione di ottenere la doppia affiliazione.

Art. 10

I soci sono tenuti a versare la tassa annuale, che comprende la quota sezionale fissata dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato e la quota dell'associazione centrale del Club Alpino Svizzero, fissata dall'assemblea dei delegati di quest'ultima.

Art. 11

Le dimissioni di un socio sono possibili in ogni momento e devono essere inoltrate per iscritto al Comitato entro il 30 settembre di ogni anno e sono valide per la fine di quell'anno.

Art. 12

I membri che, malgrado il richiamo, non adempiono ai propri obblighi verso la Sezione Ticino o verso l'associazione centrale del Club Alpino Svizzero possono essere esclusi su decisione del Comitato.

Coloro che si rendessero indegni di appartenere alla Sezione Ticino, possono essere espulsi su proposta del Comitato, per decisione dell'Assemblea Generale, la quale decide a maggioranza di due terzi dei soci presenti.

II. Dei soci

Art. 4

La Sezione Ticino si compone di:

- a) soci attivi
- b) soci onorari

Art. 5

Quali soci attivi possono entrare a far parte della Sezione Ticino le persone fisiche che abbiano compiuto il decimo anno d'età.

Chi ha appartenuto per venticinque anni al Club Alpino Svizzero diventa socio veterano: i diritti sono quelli del socio attivo.

Chi ha raggiunto l'età di cinquantacinque anni può far parte del gruppo seniors. Può inoltre far parte del gruppo seniors chi ha compiuto 60 anni.

Soci fino all'età di ventidue anni appartengono al gruppo giovani.

L'assemblea generale può nominare soci onorari le persone che hanno reso particolari servizi alla Sezione Ticino o che si sono particolarmente distinte nell'esplorazione o nella rappresentazione dell'ambiente alpino.

Art. 6

La domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto al comitato, controfirmata da almeno un socio e per i minorenni da chi ne detiene la patria potestà. Per chi fa già parte di un'altra sezione del Club Alpino Svizzero, la presentazione della tessera aggiornata vale come domanda di ammissione.

La domanda d'ammissione deve essere approvata dal comitato e ratificata dall'assemblea con 2/3 dei voti presenti. Con l'ammissione il socio riceve la tessera sociale, il distintivo e un esemplare degli statuti.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare alla Sezione Ticino la tassa sezionale fissata di anno in anno dall'assemblea generale, nonché i contributi destinati alla cassa centrale.

Art. 8

Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al comitato entro il 30 settembre di ogni anno e sono valide per la fine di quell'anno. Alla lettera di dimissioni devono essere uniti il distintivo e la tessera sociale.

Art. 9

I membri che, malgrado il richiamo, non adempiono ai loro obblighi verso la Sezione Ticino o verso la cassa centrale entro il 31 marzo di ogni anno, sono radiati su decisione del comitato.

Coloro che si rendessero indegni di appartenere alla Sezione Ticino, possono essere espulsi su proposta del comitato, la decisione spetta all'assemblea generale che decide a maggioranza di 2/3 dei soci presenti.

Art. 13

I soci dimissionari o espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione Ticino. Le tasse per l'anno in corso rimangono dovute interamente.

Art. 14

La Sezione risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente col patrimonio sociale. È quindi esclusa la responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato per gli impegni finanziari della Sezione.

III. Organi della Sezione Ticino**Art. 15**

Gli organi della Sezione Ticino sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Comitato
- c) i revisori dei conti

Art. 16

Il Comitato è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea Generale. Il Comitato designa al suo interno il suo Presidente, che diventa il Presidente della Sezione, il Vice-presidente, il Segretario e il Cassiere (cassiere e segretario possono essere svolti dalla stessa persona). I membri di Comitato si avvalgono, per la gestione dei propri dicasteri, di collaboratori e/o di gruppi di lavoro. Nella composizione del Comitato si cercherà di fare in modo che vi sia un'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi.

Art. 17

Il Comitato e i revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea Generale ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti al primo scrutinio, rispettivamente a maggioranza relativa nel secondo scrutinio. Essi restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 18

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, o, in caso di sua impossibilità, del Vice-presidente, ogni qualvolta la gestione della Sezione Ticino lo esige, ma almeno 4 volte all'anno.

Il Comitato ha in particolare le seguenti competenze:

- a) prende le decisioni che non sono esplicitamente riservate ad altri organi sociali e adotta le misure necessarie a realizzare lo scopo e a tutelare gli interessi della Sezione Ticino;
- b) prepara e preavvisa le trattande e le proposte da sottoporre all'Assemblea Generale;
- c) esegue le decisioni dell'Assemblea Generale;
- d) stabilisce i dicasteri e i gruppi di lavoro per l'assolvimento di determinate mansioni, nomina la loro composizione e ne coordina le attività;
- e) nomina il responsabile della Colonna di Soccorso e ne supervisiona l'attività;
- f) gestisce le finanze sezionali;
- g) presenta il rapporto di gestione e i conti annuali all'Assemblea Generale;
- h) designa i rappresentanti della Sezione Ticino all'assemblea dei delegati dell'associazione centrale del Club Alpino Svizzero.

Art. 10

I soci dimissionari o espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione Ticino. Le tasse per l'anno in corso rimangono dovute interamente.

III. Organi della Sezione Ticino**Art. 11**

Gli organi della Sezione Ticino sono:

- a. l'assemblea generale
- b. il comitato
- c. i revisori dei conti

Art. 12

Il comitato è composto da 7 a 13 membri eletti dall'assemblea di cui il presidente, un vice-presidente, un segretario ed un cassiere. I membri di comitato si avvalgono, per la gestione dei propri settori, di collaboratori e/o di commissioni.

Art. 13

Il comitato e i revisori dei conti sono eletti dall'assemblea generale ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti al primo scrutinio, rispettivamente a maggioranza relativa nel secondo scrutinio. Essi restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 14

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta la gestione della Sezione Ticino lo esige. Esso prende tutte le disposizioni atte a realizzare lo scopo della Sezione Ticino che non siano esplicitamente riservate ad altri organi; prepara e preavvisa le trattande e proposte da sottoporre all'assemblea. Può nominare commissioni speciali per l'assolvimento di determinate mansioni. Designa i rappresentanti della Sezione Ticino all'assemblea dei delegati del CAS.

Art. 19

Il Comitato dispone dei fondi della Sezione Ticino, tenendo conto del preventivo approvato dall'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale può autorizzare la costituzione di un fondo di emergenza atto a garantire la funzionalità delle capanne fino ad un massimo di CHF 100'000.

Art. 20

Il Presidente dirige le sedute di Comitato e le assemblee della Sezione Ticino e rappresenta pubblicamente quest'ultima. Gli altri compiti in seno al Comitato sono ripartiti dal Comitato stesso a seconda delle funzioni. È facoltà del Presidente e del Comitato far partecipare alle proprie sedute i responsabili dei dicasteri, dei gruppi di lavoro o singoli soci o collaboratori. I membri di Comitato assumono diligentemente e con coscienza i compiti loro attribuiti. Esercitano l'attività nell'esclusivo interesse della Sezione. In caso di conflitto di interessi, il membro di Comitato non partecipa alla discussione e si astiene dalle delibere sul tema in questione.

Art. 21

La Sezione Ticino è vincolata verso terzi dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vice-presidente assieme ad un altro membro di Comitato.

Art. 22

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

- l'approvazione e la modifica degli statuti e di eventuali regolamenti;
- la nomina e la revoca del Comitato e dei revisori dei conti;
- l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio annuale e del preventivo;
- la determinazione della tassa sociale;
- la delibera su disposizioni di straordinaria amministrazione e l'autorizzazione delle relative spese;
- l'ammissione dei soci, in caso di contestazione delle relative decisioni del Comitato;
- l'espulsione dei soci;
- la nomina di soci onorari;
- ogni altra decisione riservata dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

Art. 23

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata ogni anno nel primo semestre. L'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata:

- ogni qualvolta il Comitato lo ritiene opportuno;
- su domanda scritta di almeno 20 soci aventi diritto di voto, da presentarsi al Comitato con l'indicazione dell'oggetto da trattare all'ordine del giorno.

Art. 24

L'Assemblea Generale può deliberare sulle trattande all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 25

Eventuali proposte che si vogliono sottoporre all'Assemblea Generale ordinaria devono pervenire al Comitato, motivate per iscritto, entro il 31 marzo dell'anno in cui si tiene l'Assemblea Generale, al fine di poter essere incluse nell'ordine del giorno.

Art. 15

Il comitato ha diritto di disporre dei fondi della Sezione Ticino nei limiti stabiliti dal preventivo approvato dall'assemblea generale. Spese straordinarie, in caso d'urgenza, superiori all'importo di CHF 20'000.- per singolo oggetto, devono essere autorizzate dall'assemblea.

Art. 16

Il presidente dirige le sedute di comitato e le assemblee della Sezione Ticino e rappresenta quest'ultima verso terzi. Gli altri compiti in seno al comitato sono ripartiti dal comitato stesso a seconda delle funzioni. È facoltà del presidente e del comitato far partecipare alle proprie sedute responsabili di commissioni, di gruppi di lavoro o singoli collaboratori.

Art. 17

La Sezione Ticino è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente o del vice-presidente assieme ad un altro membro di comitato.

Art. 18

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- l'approvazione e la modifica degli statuti e di eventuali regolamenti;
- la nomina e la revoca del comitato e dei revisori dei conti;
- l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio annuale e del preventivo;
- la determinazione di tutte le tasse sociali;
- la delibera su disposizioni di straordinaria amministrazione e l'autorizzazione delle relative spese;
- l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- la nomina di soci onorari;
- ogni altra decisione riservata dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

Art. 19

L'assemblea generale ordinaria è convocata ogni anno nel primo semestre. L'assemblea generale straordinaria può essere convocata:

- ogni qualvolta il comitato lo ritiene opportuno;
- su domanda scritta di almeno 1/20 dei soci aventi diritto di voto, da presentarsi al comitato con l'indicazione delle trattande.

Art. 20

L'assemblea può deliberare sulle trattande all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21

Eventuali proposte che si vogliono sottoporre all'assemblea devono essere inoltrate al comitato, motivate per iscritto, almeno 10 giorni prima della stessa, al fine di poter essere incluse nell'ordine del giorno.

Art. 26

La convocazione dell'Assemblea Generale, con indicazione delle trattande, avviene almeno 20 giorni prima della data fissata dal Comitato, tramite invito personale ai soci per posta ordinaria o elettronica oppure tramite pubblicazione sul foglio ufficiale del Cantone Ticino e comunicazione sul sito internet della Sezione.

Art. 27

Hanno diritto di voto i soci attivi che hanno compiuto i sedici anni di età ed i soci onorari. Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti chieda lo scrutinio segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo nei casi per i quali lo statuto o la legge dispongano diversamente. A parità di voti, decide il Presidente.

Art. 28

I revisori dei conti sono due. Essi hanno il compito di esaminare i conti annuali e di preavvisare il preventivo, presentando un rapporto all'Assemblea Generale ordinaria. I revisori non possono essere membri del Comitato.

Art. 29

La Sezione Ticino gestisce una Colonna di Soccorso. Il suo responsabile è nominato dal Comitato e sottostà alla sua diretta supervisione. La Colonna di Soccorso lavora secondo le direttive del Soccorso Alpino Svizzero e garantisce la collaborazione con gli altri enti di soccorso. I conti della Colonna di Soccorso devono essere presentati annualmente ai revisori.

Art. 30

L'anno sociale è l'anno civile.

IV. Revisione dello statuto**Art. 31**

Le proposte di modifica degli statuti possono essere formulate dal Comitato o da almeno 20 soci aventi diritto di voto. Per la validità di una modifica statutaria è richiesta la maggioranza di due terzi dei soci presenti al momento del voto.

V. Scioglimento della Sezione**Art. 32**

La Sezione Ticino può essere sciolta per decisione di un'Assemblea Generale appositamente convocata. A questa assemblea devono presenziare almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. La decisione dello scioglimento è valida se raccoglie i tre quarti dei voti dei presenti.

Art. 22

La convocazione per l'assemblea generale, con indicazione delle trattande, avviene almeno 10 giorni prima della data stabilita a scelta del comitato, tramite invito personale ai soci per posta ordinaria o elettronica oppure tramite pubblicazione sul foglio ufficiale del Cantone Ticino e comunicazione sul sito internet della Sezione.

Art. 23

Hanno diritto di voto i soci attivi che hanno compiuto i sedici anni ed i soci onorari. Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti chieda lo scrutinio segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo nei casi nei quali lo statuto o la legge dispongano diversamente. A parità di voti, decide il presidente.

Art. 24

I revisori dei conti sono due. Essi hanno il compito di esaminare i conti di gestione annuali, preavvisare i preventivi presentando rapporto all'assemblea generale.

Art. 25

L'anno sociale è l'anno civile.

IV. Revisione dello statuto**Art. 26**

Le proposte di modifica degli statuti possono essere formulate dal comitato o da almeno 1/20 dei soci aventi diritto di voto. Per la validità di una modifica statutaria è richiesta la maggioranza di 2/3 dei membri presenti.

V. Scioglimento della Sezione**Art. 27**

La Sezione Ticino viene sciolta:

- a. quando il numero dei soci sia sceso al di sotto di 100;
- b. per decisione dell'assemblea generale.

A questa assemblea devono presenziare almeno 1/3 dei soci attivi aventi diritto di voto. La decisione dello scioglimento è valida se raccoglie i 3/4 dei voti dei presenti. In caso contrario sarà convocata una seconda assemblea generale entro 30 giorni, ma non prima di 10. La decisione dello scioglimento della Sezione sarà quindi valida con i 3/4 dei voti dei presenti.

Rimane riservato l'art. 8 dello statuto centrale.

Art. 33

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà affidato a titolo fiduciario al Comitato Centrale del Club Alpino Svizzero. Questo lo dovrà amministrare finché verrà costituita una nuova sezione del Club Alpino Svizzero con sede a Lugano o, se ciò non fosse possibile, affidarlo a quella sezione del Club Alpino Svizzero che assumerà la competenza territoriale per la Sezione Ticino.

Art. 34

Il presente statuto entra in vigore dopo approvazione dell'Assemblea Generale e ratifica da parte del Comitato Centrale del Club Alpino Svizzero.

CLUB ALPINO SVIZZERO
Sezione Ticino

Presidente
Giovanni Galli

Consulente legale
Costantino Castelli

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea Generale ordinaria del 23 maggio 2025, entrano in vigore il 1° giugno 2025 e sostituiscono gli statuti precedentemente in vigore dal 1° dicembre 1984.

I presenti statuti sono stati approvati dal Comitato Centrale del Club Alpino Svizzero il [].

Art. 28

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà affidato a titolo fiduciario al comitato centrale. Questo lo dovrà amministrare finché verrà costituita una nuova sezione del CAS con sede a Lugano o, se ciò non fosse possibile, affidarlo a quella sezione del CAS che assumerà la competenza territoriale per la Sezione Ticino.

Art. 29

Il presente statuto entra in vigore dopo la ratifica da parte del comitato centrale.

Approvato dall'assemblea generale ordinaria del 1° dicembre 1984.

CLUB ALPINO SVIZZERO
Sezione Ticino

Presidente
Adriano Censi

Segretaria
Nadia Gaia

Approvato dal comitato centrale del CAS, nella sua seduta del 4 giugno 1998.

Modifiche successive:

Art. 5 ed art. 23 modificati il 2 dicembre 1995.

Art.12 ed art. 16 cpv. 2 modificati il 29 novembre 1997.

Art.19 cpv.1 modificato il 27 novembre 2004.

Art. 15 modificato il 24 maggio 2014.

Art. 5 ed art. 22 modificati il 20 maggio 2017.